



10/10/1959

Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23^a bis N. 6431 PER I LAVORI PUBBLICI

VISTE le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, n. 1354, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1946, n. 326 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1946), col quale il Comune di Pisa è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il D.M. 21 febbraio 1947, n. 4526, col quale fu approvato il piano di ricostruzione di Pisa, redatto dai professionisti ing. Pera Luigi, arch. Bellucci Renzo, ingg. Ciangherotti Ugo e Fascetti Giulio, assegnandosi, per la sua esecuzione, il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 21 novembre 1949;

VISTI i DD.MM. 19 novembre 1949 e 6 dicembre 1954 con i quali il suddetto termine è stato prorogato fino al 21 novembre 1956;

VISTI i DD.MM. 24 luglio 1950, 9 settembre 1950, 14 gennaio 1954, 14 giugno 1954, 27 dicembre 1956, 30 giugno 1958, 7 aprile 1959 e 20 aprile 1959, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;

VISTO il progetto di variante al ripetuto piano di ricostruzione - relativo alla creazione e sistemazione di una nuova zona di espansione in località Barbaricina - redatto dall'Ufficio tecnico comunale e adottato con deliberazione consiliare n. 79 in data 3 marzo 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 2 aprile 1959;

CONSIDERATO che la procedura seguita è regolare e che avverso ta-

le pregette sono state presentate le seguenti dieci opposizioni:

1) Massacurati Odeodate, Carlo e Marie; 2) Fabrizzi Liberato; 3) Lucarelli Attilio, Pasquale, Fiorente e Bernarde; 4) Fabrizzi Antonio; 5) Mariani Virginia; 6) Mariani Livio, Renato e Lina; 7) Lucarelli Felice ed Alati Liberata; 8) Smith Enrico ed altri; 9) Ferrucci Francesco e Cavalsani Annetta; 10) Ferrucci Francesco;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco alla sopraelencate opposizioni;

VISTO il voto in data 19 giugno 1959 del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

VISTO il voto n. 1493 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso nell'adunanza del 1 agosto 1959;

CONSIDERATO che la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, essendo sopravvenute quelle ragioni giustificative - non valutabili in sede di piano originario - per proporre la variante stessa e poichè la creazione di una nuova zona di espansione si rappresenta indispensabile ai fini della ricostituzione dell'aggregato urbano;

CHE la zona prescelta in località Barbaricina si ravvisa idonea allo scopo sia come ubicazione - in quanto le direttrici di espansione edilizia per lo sviluppo organico della città tendono naturalmente verso il mare - sia perchè presenta i necessari requisiti di salubrità, orientamento, vicinanza al centro cittadino, possibilità di agevole collegamento col nucleo urbano, e le altre zone periferiche comprese il litorale e il quartiere industriale;

CONSIDERATO che le norme edilizie predisposte per la realizzazione urbanistica della zona in esame appaiono precise e ben inquadrare nell'insieme, per cui la zonizzazione, pur presentando caratteristiche varie, realizzerà un insieme organico e ben definito;

CHE, pertanto, si presenta organico e completo il sistema viario interno tale, pertanto, da assicurare un completo sviluppo dei vari

complessi edilizi coordinati e dei relativi servizi;

CONSIDERATO - per quanto riguarda la destinazione a zona verde della fascia esterna periferica di terreno adiacente all'arteria di scorrimento esterna ed alla strada periferica ad est del nuovo quartiere - che tale sistemazione si ravvisa opportunamente prevista, ma che è parimenti opportuno definirne i limiti, per cui nelle norme edilizie dovrà aggiungersi un articolo col quale sarà stabilito che tale fascia esterna, delimitata nella profondità di m. 10, sarà destinata a verde privato, da sistemarsi a giardini con piante di alto fusto;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le dieci opposizioni prodotte, che esse sono da respingere per la parte riguardante le osservazioni di carattere generale circa l'inammissibilità della variante, in quanto, nella specie, il ricorso all'art. 10 della legge 27.X.1951 è ampiamente giustificato;

CHE, in particolare, le opposizioni Mazzacurati Adeodato, Carlo e Mario (1), Fabrizzi Liberate (2), Fabrizzi Antonio (3), Ferrucci Francesco e Cavaliani Annetta (9), trovano parziale accoglimento in relazione alla limitazione prescritta concernente il vincolo a verde previsto lungo la strada esterna di scorrimento e la via periferica ad est del nuovo quartiere;

CHE, parimenti, è accolta in parte l'opposizione Ferrucci Francesco (10) per la delimitazione della suddescritta zona verde, mentre è da respingere per quanto riguarda il vincolo a zona estensiva posto anche sul mappale di sua proprietà poichè tale vincolo fa parte della varia zonizzazione che si presenta organica e ben definita, e che, pertanto, non si ritiene di alterare;

CONSIDERATO che sono ugualmente da respingere le opposizioni Lucarelli Attilio, Pasquale, Fiorente e Bernarde (3), Lucarelli Felice ed Alati Liberate (7) poichè vertono anch'esse sul vincolo a zona estensiva nella quale insistono i mappali di loro proprietà;

CONSIDERATO, per quanto attiene alle opposizioni Mariani Livio Renato e Lina (6), Mariani Virginia (5), Smith Enrico ed altri (8), che esse sono da respingere nei riguardi del vincolo a zona estensiva - analogamente a quanto sopra detto in proposito - da accogliere parzialmente in relazione alla delimitazione della zona verde esterna al nuovo quartiere e da accogliere ugualmente in parte nei confronti della richiesta di variare il tracciato delle strade interne poichè si ritiene di poter prescrivere che in sede esecutiva detto tracciati siano opportunamente variati - entro i limiti del possibile - onde cercare di frazionare il meno possibile le proprietà dei ricorrenti; inoltre - per quanto attiene la relativa richiesta di cui all'opposizione Smith Enrico ed altri (8) - si ravvisa di poter concedere che l'attuale destinazione a pascolo del terreno di loro proprietà, posta tra la via periferica ad est e la via dell'Ippica, possa mantenersi finchè la zona non avrà raggiunto un'entità edilizia tale da consigliare di trasferire altrove detto impianto.

D E C R E T A :

ART. 1) Respinte le opposizioni: Lucarelli Attilio, Pasquale, Fiorente e Bernardo (3), Lucarelli Felice e Alati Liberata (7); in parte respinta e in parte accolta le opposizioni: Mazzaaurati Adedato Carlo e Mario (1), Fabrizzi Liberato (2), Fabrizzi Antonio (3), Ferrucci Francesco e Cavalsani Annetta (9), Ferrucci Francesco (10), Mariani Livio, Renato e Lina (6), Mariani Virginia (5), Smith Enrico ed altri (8); è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano di ricostruzione di Pisa - interessante la creazione e la sistemazione di una nuova zona di espansione in località Barbaricina - vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:2.000 .

ART. 2) Sono approvate e rese esecutorie - con la prescrizione di cui alle premesse - le norme edilizie annesse alla variante, anche

esse vistate dal sottoscritto.

ART. 3) Per l'esecuzione delle opere previste nella variante di cui al precedente art. 1 è assegnato lo stesso termine del piano di ricostruzione originario di Pisa che - giusta il disposto dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 10-12-59

IL MINISTRO

F. Togni

[Faint circular stamp and handwritten signature]